

Articolo 1 - Generalità

1.1 Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione nei confronti di qualsivoglia contratto, preventivo e offerta con o alle società Jiffy (o altre società che utilizzano le presenti Condizioni Generali). L'utilizzatore delle presenti condizioni (le società Jiffy o altri utilizzatori) viene altresì denominato nel prosieguo: "Jiffy".

1.2 Per "controparte", nelle presenti Condizioni Generali, si intende la parte con cui Jiffy instaura o intende instaurare un rapporto giuridico. Per "incarico", nelle presenti Condizioni Generali, si intende il fatto che una controparte conferisca o meno l'incarico di fornire miscela/terra per piante in vaso oppure altri prodotti e/o servizi, tra cui servizi di consulenza.

Articolo 2 – Generalità/applicazione

2.1 Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione nei confronti di qualsivoglia rapporto giuridico in cui Jiffy agisca in veste di (potenziale) venditore e/o fornitore di beni e/o servizi.

2.2 Eventuali deviazioni rispetto alle presenti Condizioni Generali sono ammissibili solo se definite per iscritto da entrambe le parti oppure se confermate per iscritto da Jiffy.

Articolo 3 – Entrata in vigore del contratto

3.1 A fronte del conferimento di un incarico a cura della controparte, il relativo contratto entrerà in vigore in corrispondenza dell'accettazione per iscritto di tale incarico da parte di Jiffy oppure in corrispondenza del momento in cui Jiffy darà inequivocabilmente il via all'esecuzione dello stesso.

Articolo 4 - Prezzi

4.1 Tutti i prezzi – fatto salvo il caso in cui venga convenuto altrimenti in forma scritta – sono da intendersi franco fabbrica oppure, se applicabile, franco deposito. Si precisa che tutti i prezzi sono IVA esclusa.

4.2 Al momento della stipula di un contratto, variazioni future non ancora note del costo del lavoro, dei costi di trasporto, dei prezzi di costo di materie prime o materiali e/o fluttuazioni monetarie, che interessano la prestazione convenuta, conferiscono a Jiffy il diritto di integrarle senza riserva nel prezzo da addebitare alla controparte. Integrazioni di questo tipo effettuate entro un lasso di tempo di tre mesi dalla stipula del contratto conferiscono alla controparte il diritto di rescindere dallo stesso per questo motivo tramite comunicazione scritta indirizzata a Jiffy.

Articolo 5 – Consegna/Termini di consegna

5.1 I tempi di consegna concordati con Jiffy sono da considerarsi a titolo indicativo e non costituiranno un termine definitivo. Tale disposizione si applica altresì alla fornitura di servizi.

5.2 La consegna – fatto salvo il caso in cui venga convenuto altrimenti in forma scritta – sarà da intendersi franco fabbrica oppure, se applicabile, franco deposito.

5.3 Jiffy, qualora provveda al trasporto, definirà la modalità di trasporto e l'assicurazione in vigore durante lo stesso. I costi distinti di trasporto e di assicurazione potranno essere addebitati alla controparte. Il trasporto è a rischio della controparte.

5.4 Jiffy ha diritto a erogare la/e prestazione/i da essa dovuta/e in maniera scaglionata, fatto salvo il caso in cui ciò sia espressamente in contraddizione con gli accordi scritti stipulati con la controparte.

Articolo 6 - Pagamenti

6.1 Le fatture di Jiffy dovranno essere saldate prima della data di scadenza indicata in fattura secondo la modalità indicata da Jiffy. Il pagamento deve essere effettuato nella valuta concordata e senza compensazione, sconto e/o sospensione.

6.2 Qualora la controparte non provveda a effettuare un pagamento entro il termine prestabilito, indipendentemente dal fatto che Jiffy abbia già emesso o meno la relativa fattura, tutti gli obblighi di pagamento in capo alla controparte diventano immediatamente esigibili. Jiffy, qualora esiga tale pagamento, informerà la controparte per iscritto e invierà un'opportuna fattura. Jiffy avrà diritto, inter alia, a sospendere i propri obblighi di fornitura e/o a richiedere una garanzia sufficiente, come disposto nell'art. 8 delle presenti condizioni, oppure avrà il diritto di risolvere il contratto, in parte o meno, come indicato nell'art. 11 delle presenti condizioni.

6.3 Qualora non provveda a un pagamento entro il termine prestabilito, la controparte dovrà corrispondere un interesse pari al tasso di interesse legale previsto per le transazioni commerciali.

6.4 In caso di omissione o inadempimento da parte della controparte di uno o più obblighi a proprio carico, tutti i ragionevoli costi sostenuti per ottenere l'adempimento in sede stragiudiziale saranno a carico della controparte, vale a dire:

su un primo importo pari a EUR 2.950,00	15%
su un importo successivo fino a EUR 5.900,00	10%
su un importo successivo fino a EUR 14.748,00	8%
su un importo successivo fino a EUR 58.990,00	5%
su un importo successivo	3%

Qualora Jiffy dimostri di aver sostenuto costi superiori ragionevolmente necessari, anche tali costi verranno considerati tra i costi volti a ottenere l'adempimento in sede stragiudiziale.

6.5 Qualora la controparte chiami in causa la responsabilità di Jiffy per qualunque motivo e Jiffy, a seguito di ciò, si veda costretta a rivolgersi a un perito per verificare i fatti su cui la controparte basa la propria rivendicazione, la controparte è tenuto a rimborsare i costi sostenuti da Jiffy per i servizi di tale perito se e nella misura in cui la rivendicazione o le rivendicazioni della controparte, in applicazione o meno delle presenti Condizioni Generali, risultino infondate, al fine di evitare un eventuale procedimento. Una volta conclusa la verifica del perito, la controparte ha 14 giorni di tempo per presentare un'eventuale istanza.

6.6 I pagamenti da parte o per conto della controparte servono, in successione, al fine di saldare le spese di riscossione in sede stragiudiziale da essa dovute, le spese di giustizia, gli interessi da essa dovuti e, poi, in ordine cronologico, le somme dovute a titolo di capitale, indipendentemente da diverse indicazioni della controparte.

6.7 La controparte ha diritto di contestare una fattura solo in forma scritta ed entro il termine di pagamento.

Articolo 7 – Riserva di proprietà e costituzione in pegno

7.1 Jiffy conserva il diritto di proprietà sui beni da esso forniti o da fornire fino all'adempimento integrale di:

- tutte le prestazioni dovute dalla controparte per tutti i beni forniti o da fornire ai sensi del contratto nonché tutte le attività svolte o da svolgersi ai sensi di tale contratto;
- pretese a seguito di mancanze della controparte nel rispetto di tale/i contratto/i. La controparte non ha facoltà di avvalersi del diritto di ritenzione per quando concerne i costi di custodia e di compensare tali costi a fronte delle prestazioni dovute.

7.2 Qualora a Jiffy competa qualunque bene di cui al paragrafo 1, la controparte può disporre solo nell'ambito del normale svolgimento delle sue attività.

7.3 A fronte dell'inadempimento della controparte delle prestazioni di cui al paragrafo 1, Jiffy ha diritto di (far) recuperare i beni che le appartengono, anche per conto della controparte, dal luogo in cui si trovano. La controparte conferisce sin d'ora procura irrevocabile a Jiffy per l'accesso ai relativi locali o spazi.

7.4 La controparte, con il presente, si impegna, a fronte della prima richiesta in tal senso da parte di Jiffy, a costituire in pegno a favore di Jiffy, che accetta tale costituzione in pegno, tutti i beni di cui la controparte diventi (co-)proprietaria a seguito di unificazione, incorporazione, miscelazione e unione con i beni forniti e/o da fornire da parte di Jiffy, nonché tutti i crediti che la controparte vanta nei confronti dei propri clienti derivanti dalla fornitura a cura della controparte ai propri clienti dei beni venduti e consegnati alla controparte da Jiffy, e ciò a titolo di garanzia per tutto quanto Jiffy abbia da o potrà pretendere dalla controparte in qualunque momento. La controparte firmerà, a prima richiesta, l'atto di costituzione in pegno stilato.

Articolo 8 – Garanzia

8.1 Qualora via sia fondamento di ritenere che la controparte non adempirà ai propri obblighi entro i termini prestabiliti, la controparte è tenuta, a prima richiesta di Jiffy, a fornire immediatamente una garanzia sufficiente e nella forma richiesta da Jiffy e di completarla ai fini dell'adempimento dei propri obblighi. Finché la controparte non vi abbia provveduto, Jiffy ha diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi.

8.2 Qualora la controparte non dia seguito a un'eventuale richiesta di cui al paragrafo 1 entro 14 giorni da un'ingiunzione scritta in tal senso, tutti i suoi obblighi diventeranno immediatamente esigibili.

Articolo 9 – Reclami, obbligo di verifica, decadimento di diritti e adempimenti

9.1 La controparte ha l'obbligo, alla consegna ed entro un lasso di tempo di 24 ore dopo la consegna (se non possibile altrimenti tramite un controllo a campione), di verificare se quanto è stato consegnato è conforme al contratto. In caso di non conformità, qualora la controparte non informi Jiffy in merito per iscritto entro un lasso di tempo di sette giorni (a decorrere dalle 48 ore successive alla consegna), la controparte perderà tutti i propri diritti a fronte del mancato adempimento associato alla non conformità della consegna rispetto al contratto. Nel caso in cui Jiffy non riceva tale comunicazione scritta entro un lasso di tempo di sette giorni (a decorrere dalle 48 ore successive alla consegna), con cui viene informata che la consegna non è conforme al contratto, risulterà pacifico tra le parti che quanto consegnato è conforme al contratto.

9.2 Qualsivoglia pretesa o difesa, basata su fatti e/o affermazioni da cui si evinca che quanto consegnato non è conforme al contratto, decade trascorso un anno dal momento della consegna.

9.3 In caso di non conformità della consegna al contratto, Jiffy, a propria discrezione, è tenuta esclusivamente a consegnare quanto manca, a ripristinare le corrette condizioni di fornitura di quanto consegnato o a sostituire quanto consegnato.

9.4 Il disposto del presente articolo si applica altresì all'erogazione di servizi; in tal caso, il termine di cui al paragrafo 1 di un giorno dopo la consegna diventa un mese dopo la fornitura dei servizi.

Articolo 10 – Numeri, misure, pesi e ulteriori dati

10.1 Non vengono considerate alla stregua di mancanza le deviazioni di portata limitata rispetto alle misure, ai pesi, ai numeri, ai colori e ad altri dati simili indicati.

10.2 Per "deviazione di portata limitata" si intende una tolleranza massima pari al 10% in meno o in più rispetto alle specifiche indicate. Saranno quindi consentite deviazioni di portata limitata rispetto alle misure, ai pesi, ai numeri, ai colori e ad altri dati simili indicati.

10.3 Eventuali campioni mostrati o forniti valgono a mero titolo indicativo, senza che un bene oggetto di un contratto di vendita o di erogazione di servizi debba corrispondere agli stessi.

10.4 Le autorità olandesi hanno adottato diversi Provvedimenti Generali di Gestione contenenti disposizioni applicabili alle modalità di commercializzazione di beni. Sia Jiffy che la controparte si attengono a tutte le disposizioni di legge olandesi, tra cui i provvedimenti generali applicabili.

Articolo 11 – Inadempimenti

11.1 Qualora la controparte risulti inadempiente nei confronti di Jiffy in qualsivoglia modo a fronte degli obblighi a proprio carico, nonché in caso di domanda di sospensione dei pagamenti, ottenimento della sospensione temporanea dei pagamenti, domanda, denuncia o ordinanza di fallimento o liquidazione o cessazione dell'attività di impresa (o di parte della stessa) della controparte, Jiffy, fatti salvi gli altri diritti a essa spettante e senza obbligo di indennizzo, ha facoltà di risolvere il contratto in parte o nella sua totalità con decorrenza immediata oppure di sospendere l'ulteriore attuazione dello stesso.

11.2 Qualora Jiffy, in base al disposto dell'art. 11.1, risolva il contratto, fatti salvi gli altri diritti spettanti a Jiffy, tutto quanto la controparte debba a Jiffy a qualsivoglia titolo diventa immediatamente esigibile e Jiffy avrà facoltà di sospendere l'ulteriore esecuzione di qualsivoglia incarico con effetto immediato.

11.3 Qualora Jiffy fosse impossibilitata ad adempiere correttamente ai propri obblighi, in parte o nella loro totalità, a causa di una o più circostanze a essa non imputabili, tra cui le circostanze citate all'art.

11.4, a titolo temporaneo o permanente, Jiffy ha diritto di risolvere per iscritto il presente contratto con la controparte.

11.4 Le circostanze che, in ogni caso, non sono imputabili a Jiffy comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comportamenti di soggetti di cui Jiffy si avvale nell'ambito dell'esecuzione del contratto con la controparte;
- inadeguatezza di beni di cui Jiffy si serve nell'ambito dell'esecuzione del contratto con la controparte;
- esercizio da parte di terzi nei confronti della controparte di uno o più diritti a fronte del mancato adempimento della controparte di un accordo concluso tra la controparte e i terzi in questione in relazione ai beni forniti da Jiffy;
- sciopero, serrata, malattia, divieto di importazione e/o di transito merci, problemi di trasporto, mancato rispetto degli obblighi da parte dei fornitori di Jiffy, distorsioni della produzione, disastri naturali e/o nucleari, guerra e/o minaccia di guerra;
- possibili problemi di qualità, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto indicato di seguito all'art. 12.1.

Articolo 12 – Responsabilità e indennizzi

12.1 Jiffy, ai fini della fornitura dei prodotti di cui al presente paragrafo, si impegna al massimo delle proprie possibilità a fornire terreni da coltura che non contengano micro-organismi dannosi per la salute dell'uomo e delle piante, in particolare per quanto riguarda i terreni da coltura organici e i loro componenti. I terreni da coltura non sono sterili ma batteriologicamente attivi. I micro-organismi possono essere endemici e possono colonizzare i terreni da coltura durante le fasi di stoccaggio e coltura delle piante, in funzione della stagione e delle condizioni di coltura. La maggior parte di tutti i terreni da coltura contiene percentuali elevate di materiali organici che sono automaticamente esposti a putrefazione batterica per opera di muffe, batteri, actinomiceti e altri organismi. Nei terreni da coltura si possono trovare, in quantità ridotte, dei nematodi, che esercitano un'azione saprofitica. L'aggiunta di sostanze nutritive e calce può favorire la proliferazione di organismi saprofitici. Jiffy non si assume alcuna responsabilità per danni a proprietà o danni finanziari causati dalla colonizzazione diffusa di micro-organismi, nonché per la presenza diffusa di organismi saprofitici a seguito dello sviluppo di muffe su o nel terreno da coltura.

12.2 Jiffy può essere ritenuta responsabile dei danni insorti a causa dei beni o dei servizi da essa forniti, al di là dei limiti indicati di seguito nell'art. 12.4 delle presenti condizioni generali, solo se tali danni sono imputabili a dolo o colpa grave dei suoi dirigenti.

12.3 Jiffy non è mai tenuta a versare indennizzi se non per danni a cose o persone

12.4 La responsabilità di Jiffy – in relazione ad una rivendicazione o a una serie di rivendicazioni con la stessa causa – è limitata al valore della fattura relativa alla fornitura o dell'incarico da cui deriva tale responsabilità. In deroga a questa regola, la responsabilità di Jiffy di rimborsare il valore della fattura, è esclusa per materiali aggiunti e miscelati al di fuori della nostra gamma standard (prodotto da terzi o da Jiffy) su richiesta della controparte/acquirente/ venditore.

12.5 Jiffy adotta ogni mezzo di difesa previsto per legge o per contratto, di cui si può avvalere per respingere ogni responsabilità nei confronti della controparte, anche a favore dei propri subalterni e non subalterni.

12.6 La controparte esonera Jiffy da ogni rivendicazione di terzi fatto salvo il caso in cui tale rivendicazione sia dovuta a dolo o colpa grave dei dirigenti di Jiffy.

Articolo 13 – Diritto applicabile e foro competente

13.1 Trova applicazione nei confronti di qualsivoglia rapporto giuridico, nazionale e internazionale, tra Jiffy e la controparte, ad eccezione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, il diritto del luogo in cui ha sede l'utilizzatore delle presenti condizioni generali.

13.2 A dispetto di ogni disposizione di legge non vincolante applicabile al rapporto giuridico tra Jiffy e la controparte, per tutte le controversie tra Jiffy e la controparte, la competenza per materia, andando a escludere altri giudici, spetterà all'organismo giudiziario del luogo in cui l'utilizzatore (Jiffy) delle presenti condizioni generali ha la propria sede (legale). A dispetto di ogni disposizione di legge non vincolante tra le parti, andando a escludere tutti gli altri organismi giudiziari, la competenza per territorio spetterà al giudice del luogo in cui ha sede l'utilizzatore delle presenti condizioni generali. Jiffy ha inoltre facoltà, nel caso in cui avvii un procedimento sia in veste di attrice che di convenuta, di richiedere che la controversia venga sottoposta a un altro organismo giudiziario competente per materia e per territorio.

Articolo 14 - Conversione

Nel caso e nella misura in cui una disposizione o una parte di una disposizione delle presenti Condizioni Generali risulti in contrasto con il diritto applicabile e, pertanto, le parti non vi possano fare affidamento, a tale disposizione o parte di disposizione verrà assegnato il significato che, in termini di contenuto e tenore, corrisponda il più possibile a quanto si intendeva con la redazione della disposizione o parte di disposizione originaria, in modo tale per cui le parti possano avvalersi della stessa.